

1. Per l'anno 2025 è autorizzata un'integrazione di euro 100.000 al finanziamento corrente previsto a favore dell'Office régional du tourisme / Ufficio regionale del turismo a valere sulla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), al fine di consentire allo stesso di realizzare materiale informativo e promozionale destinato agli uffici del turismo territoriali.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della l.r. 9/2009, l'integrazione di cui al comma 1 è liquidata entro il 31 dicembre 2025.
3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione del presente articolo, compresi il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità per la presentazione della domanda, la concessione, la rendicontazione delle spese e la liquidazione del contributo.
4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO VI

INTERVENTI DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 30

(Interventi inerenti ai Consorzi garanzia fidi. Modificazioni alla legge regionale 25 marzo 2020, n. 4)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4 (Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:

"2. Sono considerate ammissibili le garanzie concesse dai Confidi per favorire l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui al comma 1 per tutte le tipologie di intervento per le quali gli stessi Confidi rilasciano una garanzia fideiussoria."
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 4/2020 è sostituito dal seguente:

"4. L'agevolazione è concessa in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019."
3. Al fine di assicurare il necessario supporto economico alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria, le risorse già contabilizzate nei fondi rischi costituiti ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 4/2020 possono essere utilizzate, oltre che per le finalità previste dalla medesima legge, anche per erogare direttamente finanziamenti a tasso agevolato alle imprese e ai soggetti esercenti le libere professioni operanti sul territorio regionale che aderiscono ai Consorzi garanzia fidi.
4. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni relative a investimenti produttivi e infrastrutturali e a fabbisogni di capitale circolante.
5. Per ogni finanziamento, l'utilizzo dei fondi di cui alla l.r. 4/2020 è ammissibile nella misura massima dell'80 per cento dell'importo erogato; i Consorzi di Garanzia fidi partecipano con fondi propri in misura non inferiore al 20 per cento.
6. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono concesse in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18

dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i requisiti per l'accesso alla misura di cui al comma 2, le caratteristiche delle operazioni finanziabili, le modalità di utilizzo e di reintegro dei fondi, la quota di finanziamento a carico dei fondi per ciascuna tipologia di operazione e le condizioni applicabili ai finanziamenti concessi.

8. Per sostenere il rilancio del sistema produttivo regionale, con riferimento alle piccole e medie imprese (PMI) con sede o unità locale ubicate nel territorio regionale, favorendone l'accesso al credito e assicurando il necessario supporto economico nell'affrontare problemi di liquidità finanziaria, le risorse, già contabilizzate nei fondi rischi costituiti presso i Consorzi di garanzia fidi (Confidi) con sede o unità locale nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 4/2020, possono continuare a essere utilizzate per la concessione di garanzie fideiussorie e per l'erogazione diretta di finanziamenti agevolati per ulteriori ventiquattro mesi.

9. Alla scadenza del termine di cui al comma 8 le somme presenti sui fondi rischi e non utilizzate devono essere restituite alla Regione con le modalità previste dal comma 12 dell'articolo 3 della l.r. 4/2020.

10. Al fine di razionalizzare le misure a sostegno delle PMI ed evitarne la duplicazione l'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), e l'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 25 (Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali), sono abrogati.

11. I Confidi provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasferire le risorse contabilizzate sui fondi rischi costituiti ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 1/2009 ai fondi rischi costituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 4/2020. I Confidi provvedono, altresì, a far confluire sui fondi rischi di cui alla l.r. 4/2020 le risorse che nel tempo torneranno disponibili sui fondi rischi di cui alla l.r. 1/2009 a seguito del rimborso dei finanziamenti erogati.

12. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 500.000 per l'anno 2025, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e Artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 31

(Disposizioni in materia di previdenza complementare e integrativa e di iniziative di natura assistenziale. Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27)

1. Gli oneri sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2026 per gli interventi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 (Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare e integrativa e di iniziative di natura assistenziale), diretti a fornire incentivi di natura assistenziale a favore dei soggetti che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà, anche mediante la garanzia di servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti, sono iscritti direttamente sul bilancio regionale senza addebito sul fondo di cui all'articolo 7 della medesima legge.

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 27/2006 è sostituita dalla seguente:

"a) al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b);".

3. Per il triennio 2025/2027 le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere c) e d) della l.r. 27/2006 sono incrementate di euro 165.000 per l'anno 2025 e di annui euro 294.826,12 per gli anni 2026 e 2027.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.